

CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO DETERMINATO

Iniziativa: AID 011636. "Supporto alla gestione e monitoraggio delle iniziative di cooperazione in Bosnia Erzegovina".

PREMESSO

- che la suddetta iniziativa intende contribuire operativamente alla realizzazione efficace e tempestiva delle iniziative, in atto ed in programmazione, della Cooperazione Italiana in Bosnia Erzegovina;
- che l'iniziativa è coerente con le strategie e i progetti dell'Unione Europea in Bosnia Erzegovina, come definiti nel documento Indicative **Strategy Paper for Bosnia and Herzegovina 2014 – 2020**;
- che l'iniziativa corrisponde al raggiungimento dell'Obiettivo di Sviluppo Sostenibile (SDG) n.16 – Peace, Justice and Strong Institutions;
- che l'iniziativa in parole è in linea con il "Documento Triennale di Programmazione e Indirizzo 2017 – 2019 " approvato dal Consiglio dei Ministri il 16 marzo 2018;
- che con delibera n. 103 del 3 ottobre 2016 la sede estera dell'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (d'ora in avanti AICS) di Tirana ha acquisito competenza territoriale anche su Bosnia Erzegovina e Kosovo;
- che l'iniziativa prevede un importo complessivo pari a Euro 750.350,00, ripartiti in un Fondo Esperti, di Euro 336.750,00, e un Fondo in Loco di Euro 413.600,00;
- che la realizzazione del progetto/iniziativa, che si svolge in Bosnia Erzegovina con durata triennale, richiede l'impegno di una specifica professionalità con adeguata esperienza cui affidare il seguente incarico di Assistente Tecnico;
- che la Sig. Ra Chiarenza Barbara è stata selezionata a seguito di avviso di un Assistente Tecnico pubblicato il 15 novembre 2018 sul sito AICS e sul sito della sede AICS di Tirana e possiede quindi tutti i requisiti richiesti per ricoprire detta funzione;
- che la Sig. Ra Chiarenza Barbara ha svolto con continuità e soddisfazione tale incarico nel corso del 2019;
- che la suddetta ha espresso la propria disponibilità ad assistere questa Sede estera AICS, nello svolgimento e nella gestione di tutte le attività previste nel progetto in epigrafe con l'incarico di **Assistente Tecnico**.

TUTTO CIO' PREMESSO

l'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo sede di Tirana con competenze su Kosovo e Bosnia Erzegovina, codice fiscale 6101738000008 rappresentata dal Titolare della Sede **dott. Nino Merola** (qui di seguito denominato il Datore di lavoro),

e

- la **Sig.ra Barbara Chiarenza** (qui di seguito denominata il Lavoratore), nata a residente a via, passaporto n. codice fiscale n. permesso di soggiorno in Bosnia Erzegovina n.



- stipulano il presente contratto in base al quale il Lavoratore si impegna a svolgere per le esigenze del Datore di lavoro le mansioni di Assistente Tecnico nell'ambito dell'iniziativa AID 011636 - "Supporto alla gestione e monitoraggio delle iniziative di cooperazione in Bosnia Erzegovina".

Art. 1

(Mansioni contrattuali e luogo di lavoro)

Sotto la supervisione della Sede estera AICS di Tirana e del coordinatore del Programma Paese in Bosnia Erzegovina, il Lavoratore svolgerà le mansioni qui sotto riportate in qualità di **Assistente Tecnico** del progetto, e sarà incaricato di:

- supporto alla gestione e coordinamento delle iniziative AICS in corso in Bosnia Erzegovina;
- supporto alla corretta realizzazione delle attività previste nelle iniziative;
- monitoraggio delle iniziative AICS affidate a ONG italiane e ad altri enti esecutori;
- supporto alla identificazione e formulazione di nuove iniziative;
- supporto alla partecipazione di AICS alle attività di coordinamento donatori;
- sviluppo dei rapporti di collaborazione tra AICS e partner locali, italiani o internazionali, ed in particolare con la Delegazione EU;
- redazione di rapporti, studi, documenti utili allo sviluppo delle attività AICS nel Paese;
- assicurare continuità operativa della sezione di Sarajevo anche nei periodi di assenza dell'esperto AICS incaricato;
- svolgere ogni altra attività pertinente richiesta dal Titolare della Sede AICS di Tirana.

La prestazione lavorativa viene svolta nei locali della sezione distaccata di Sarajevo, via Ćekaluša 51, Sarajevo, Bosnia Erzegovina.

Art. 2

(Durata del contratto)

Il presente contratto viene stipulato a tempo determinato, a decorrere dal 10 febbraio 2020 fino al 31 dicembre 2020.

Allo scadere del predetto periodo il rapporto di lavoro si intenderà terminato e non potrà in nessun caso considerarsi rinnovato automaticamente e/o tacitamente.

Il presente contratto di lavoro non fa sorgere fra l'amministrazione dell'Agencia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo e il lavoratore alcun rapporto di impiego pubblico, nè ne determina aspettative di lavoro stabile.

Il contratto di lavoro potrà essere prorogato soltanto previo espresso accordo tra il Lavoratore e il Datore di lavoro in base al quale verrà stipulato il nuovo contratto di lavoro.

Art. 3
(Trattamento Economico)

Al lavoratore verrà corrisposta una retribuzione non inferiore a un importo mensile netto di Euro 1.800 (milleottocento).

Il Datore di lavoro è obbligato a pagare al Lavoratore lo stipendio entro il giorno 5 di ciascun mese per il mese precedente.

Il Datore di lavoro è obbligato a consegnare al Lavoratore la busta paga.

Il lavoratore ha il diritto al compenso mensile previsto dal presente contratto anche durante il periodo di assenza da lavoro per i motivi previsti dalla legge, disposizione cantonale o contratto collettivo (ferie, inabilità temporane al lavoro, congedo pagato).

Il lavoratore ha il diritto ad un'integrazione dello stipendio nel caso di lavoro straordinario, lavoro notturno, o in caso di attività lavorativa durante i giorni di riposo settimanale, festività o altri giorni festivi in conformità al contratto collettivo e al regolamento di lavoro.

Art. 4
(Orario di lavoro)

Il Lavoratore si impegna a rispettare l'orario ed il calendario dei lavori con le modalità concordate con il Datore di lavoro sulla base di 36 (trentasei) ore settimanali ed a prestare la propria opera con la massima diligenza ed a rispettare il segreto professionale.

Il Lavoratore nel corso della giornata lavorativa ha diritto ad una pausa di 28 minuti, che non viene inclusa nell'orario di lavoro. L'orario di lavoro giornaliero inizia alle ore 9.00 e si conclude alle ore 16.30.

In casi di eccezionale carico lavorativo e su esplicita richiesta del Datore di lavoro il Lavoratore potrà lavorare anche oltre l'orario di lavoro, salvo quanto previsto al precedente art.3.

Art. 5
(Contributi da parte del Datore di lavoro)

A seguito della stipula del contratto di lavoro il Datore di lavoro è obbligato a registrare il Lavoratore ai fini dell'assicurazione di pensione e invalidità', assicurazione sanitaria e assicurazione in caso di disoccupazione (qui di seguito denominato: "Assicurazione obbligatoria"), e relativamente a questo pagare i contributi per il Lavoratore in conformità alle disposizioni applicabili.

Art. 6
(Tasse sulla retribuzione in base al Contratto di lavoro)

Il relativo onere stabilito dalla normativa bosniaca sulla retribuzione sarà ad esclusivo carico del Lavoratore. Il Lavoratore si impegna a fornire una dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46 e seguenti D.P.R. 28 dicembre n. 445/2000) in cui qualifica la propria residenza fiscale (Allegato 1).



bc 3

Art. 7
(Viaggi di servizio)

Il Datore di lavoro rimborserà al Lavoratore, nel caso di viaggi di servizio previamente autorizzati e concordati, le spese sostenute e documentate, a valere sul Fondo in Loco dell'Iniziativa: Progetto: "Supporto alla gestione e monitoraggio delle iniziative di cooperazione in Bosnia Erzegovina". I costi ammissibili a rimborso ed i limiti di spesa sono stabiliti dall'AICS.

Art. 8
(Congedo ordinario e straordinario)

Il Lavoratore ha diritto ad un periodo di ferie, in proporzione alla durata del contratto, di 32 giorni lavorativi su base annua. Il Lavoratore non può rinunciare alle ferie.

Art. 9
(Assenze per malattia o infortunio)

In caso di malattia o infortunio che siano di impedimento della prestazione del servizio, il Lavoratore conserverà il diritto a precepire il trattamento economico in accordo alle disposizioni vigenti nel regolamento del Lavoro nazionale e nel Contratto di lavoro nazionale. Il Datore di Lavoro garantirà il pagamento del 100% della retribuzione netta per un periodo massimo di 45 giorni.

In caso di assenza per malattia e/o infortunio il Lavoratore dovrà prontamente informare per iscritto il Datore di Lavoro e dovrà trasmettere alla Sede AICS di Tirana un certificato compilato da un medico, restando salvo il diritto della Sede AICS di Tirana di richiedere un ulteriore certificato da parte di un medico di fiducia. Nel caso non adempia a tale disposizione, il Lavoratore perderà il diritto a percepire la retribuzione relativa.

Art. 10
(Risoluzione del contratto)


Qualora, a giudizio insindacabile del Datore di lavoro, il lavoro effettuato non risulti soddisfacente, il presente contratto potrà essere rescisso senza preavviso e senza che il lavoratore possa vantare diritti o compensi, fermo restando l'obbligo del Datore di lavoro di giustificare per iscritto la risoluzione e corrispondere al lavoratore il compenso per il lavoro fino a quel momento effettuato.

Nel caso in cui, prima della scadenza contrattuale prevista, il lavoratore volesse rassegnare le proprie dimissioni, sarà tenuto a dare un preavviso scritto minimo di un mese. Il preavviso non è necessario nel caso in cui il Datore di lavoro sia responsabile della trasgressione o violazione degli obblighi derivanti dal Contratto di lavoro.

Art.11
(Controversie)

Salvo quanto diversamente regolato dalle disposizioni qui contenute, il rapporto di lavoro disciplinato dal presente contratto è assoggettato alla legislazione locale.



4


Fermo restando quanto disposto in materia dalle norme del diritto internazionale generale e convenzionale, competente a risolvere le eventuali controversie che possono insorgere dall'applicazione del presente contratto è il foro locale.

Art. 12
(Disposizioni finali)

Per i rapporti tra il Datore di lavoro e il Lavoratore che non sono regolati con il presente Contratto di lavoro, saranno applicate le disposizioni appropriate della Legge sul Lavoro, in conformità con il contratto collettivo previsto per il territorio della F. BiH ed altri atti generali del Datore di lavoro.

Il presente Contratto di lavoro può essere modificato solamente in forma scritta e previo accordo di entrambe le parti.

Le parti contraenti dichiarano che il presente Contratto di lavoro è stato redatto in 2 (due) copie, in lingua italiana, di quali 1 (una) per il Lavoratore ed 1 (una) per il Datore di lavoro.

Il Foro di Sarajevo è l'organismo competente in caso di insorgenza di controversie relative al presente contratto di lavoro.

Sarajevo, 10 Febbraio 2020

Il Datore di lavoro



Il Lavoratore

